

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2197

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(SARTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BODRATO)

Accesso alla professione e istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione degli uffici di controllo ai valichi di frontiera

Presentato il 12 dicembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, la legge 6 giugno 1974, n. 298, ha segnato una svolta nella storia dell'ordinamento italiano del trasporto merci, intervenendo con una normativa puntuale e vigorosa a colmare le notevoli lacune ed inadeguatezze di una legislazione vecchia di un quarantennio che il

decorso del tempo e le esigenze del mercato dell'autotrasporto avevano resa inapplicabile e di fatto largamente disattesa.

Nonostante questi meriti, durante il primo periodo di applicazione, la nuova legge ha avuto un impatto traumatico sul settore oggetto della normativa, perché

evidentemente né le norme transitorie né i regolamenti elaborati dall'Amministrazione per l'esecuzione della legge hanno sortito lo scopo di permettere l'auspicato passaggio senza scosse dalla vecchia alla nuova disciplina: si è così sviluppato un forte movimento di pressione per una serie di modificazioni al testo della legge in parola, incanalatesi a livello di varie iniziative parlamentari.

L'iniziativa governativa che si intende qui presentare costituisce la risposta dell'Amministrazione al problema dell'attenuazione del cennato impatto della legislazione dell'autotrasporto con la realtà operativa.

La complessità del lavoro di modifica portato avanti ha consigliato di riscrivere interamente la legge, stante il gran numero di articoli che si è dovuto emendare o per ragioni sostanziali o per modifiche puramente formali in conseguenza delle variazioni apportate in altra parte del testo. Il progetto che qui di seguito si illustra è stato elaborato dall'Amministrazione in una prima versione organica, inviata all'esame di tutte le categorie di operatori rappresentate nell'Albo degli autotrasportatori, e nell'attuale seconda versione che recepisce, nel limite del possibile, le proposte di ulteriori modifiche avanzate dalle suddette categorie.

L'occasione principale per avviare la azione dell'Amministrazione, prima ancora dell'esigenza di raccogliere in un testo organico le cennate proposte di modifica, è sorta dall'impegno che il nostro Paese si è assunto fin dal novembre 1974 con la Comunità europea di adeguare la disciplina nazionale dell'autotrasporto alle norme dettate con la direttiva CEE n. 74/561 sull'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, nonché alle norme di una più recente direttiva (n. 77/796 del 12 dicembre 1977) sul riconoscimento reciproco dei titoli di trasportatore di cui sopra, al fine di favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento dei trasportatori stessi nell'ambito dei 9 Paesi membri.

Da questa esigenza fondamentale sono infatti derivate le seguenti principali

novità caratterizzanti la presente proposta rispetto al sistema della legge n. 298 del 1974:

a) obbligo di iscrizione all'Albo dei trasportatori in conto terzi per le imprese che svolgono attività di trasporto con veicoli di peso complessivo superiore ai 35 quintali;

b) requisiti per l'iscrizione all'Albo dei trasportatori in conto terzi, limitati esclusivamente alla sussistenza delle tre condizioni di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, necessarie e sufficienti per l'accesso alla professione nei 9 Paesi (altri requisiti da richiedere per il materiale rilascio delle autorizzazioni sono elencati nella parte della normativa dedicata alle autorizzazioni);

c) norme d'attuazione del suddetto accesso alla professione, attraverso lo strumento dell'Albo, e per garantire il riconoscimento reciproco dei titoli italiani di accesso alla professione con quelli rilasciati negli altri Paesi membri.

Dalla liberalizzazione dei trasporti di poca rilevanza, implicita *sub a)*, derivano le seguenti ulteriori novità introdotte rispetto al sistema codificato dalla legge n. 298 del 1974:

1) abbandono del principio dell'autorizzazione e della licenza unica da rilasciare all'azienda, per un tonnellaggio globale corrispondente alla somma delle portate dei singoli veicoli in dotazione alla azienda, e ritorno al vecchio principio di singole autorizzazioni e singole licenze rilasciate per quella azienda e per quel tipo di veicolo;

2) l'istituzione di una classe di veicoli tra i 35 e i 115 quintali di peso complessivo esercitabili, se in conto proprio, senza gli appesantimenti procedurali di una speciale commissione per le licenze che attualmente si richiedono, dai 30 quintali di portata in su, per il rilascio delle licenze;

3) limitazione del contingentamento del « conto terzi » (e del più rigoroso controllo delle licenze in conto proprio) al trasporto effettuato con veicoli di peso

complessivo superiore ai 115 quintali di peso complessivo, con un sistema di rilascio delle autorizzazioni contingentate che in parte riprende la prassi della vecchia legge 20 giugno 1935, n. 1349, ma sostanzialmente la migliora perché si riferisce — anziché a una portata fissa del singolo veicolo — a una fascia di tonnellaggio nell'ambito della quale il titolare dell'autorizzazione può procedere alla sostituzione che vuole, di veicoli vecchi con veicoli nuovi, senza necessità di sostituire anche l'autorizzazione finché si tratta di veicoli appartenenti alla stessa classe di tonnellaggio.

Quest'ultima innovazione è dettata per realizzare il coordinamento più efficace con la legge 5 maggio 1976, n. 313, sui nuovi pesi e dimensioni dei veicoli industriali, che ha dato luogo a una produzione di veicoli più capaci e competitivi della produzione precedente, in base al parametro dei pesi complessivi a pieno carico, ma alla quale non ha corrisposto una crescita della domanda di veicoli nuovi, a causa del cennato sistema che legava le autorizzazioni a un limite di portata globale complessivo assegnato all'impresa.

Esauriti i temi di fondo che hanno guidato le modifiche più rilevanti da apportare alla legge n. 298 del 1974, si passa all'esame delle singole modifiche riportate nei singoli articoli.

Articolo 1. — Istituzione dell'albo.

Alla parola « persone fisiche e giuridiche » — che ingenerava perplessità circa l'inclusione tra le imprese esercenti autotrasporti delle società di persone — sono state sostituite le parole « imprese individuali e collettive ».

Una tale dizione si ritrova pertanto in tutti gli altri articoli della legge in sostituzione di quella « persone fisiche e giuridiche ».

Come si dirà *sub* articolo 32, si è ritenuto di limitare il campo di applicazione della disciplina degli autotrasporti di cose ai veicoli aventi peso complessivo superiore a 35 quintali, per cui di conseguenza l'iscrizione all'Albo come condizione necessaria per l'esercizio dell'autotra-

sporto è stata limitata all'attività svolta con veicoli di peso complessivo superiore ai 35 quintali.

Articolo 2. — Costituzione dei comitati.

Al penultimo comma è stata recepita la norma contenuta nell'articolo 96, secondo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sull'affidamento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni istruttorie relative alla tenuta dell'Albo.

L'ultimo comma, con un rimando al regolamento d'esecuzione, tende a far determinare le competenze rispettivamente delle segreterie degli albi e degli enti (Regione o Province in via di delega) preposti alle funzioni istruttorie.

Articolo 3. — Comitato centrale.

Viene potenziato il numero dei funzionari in rappresentanza del Ministero dei trasporti (4 anziché 2) per l'ovvio motivo di garantire una maggiore presenza dell'Amministrazione vigilante alla tenuta dell'Albo.

Viene altresì potenziato il numero dei rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché del movimento cooperativo, stante il maggiore interesse della categoria a seguire i lavori del Comitato per una gestione ottimale dello stesso.

Articolo 4. — Comitati provinciali.

Anche in tale articolo si riscontra un aumento del numero dei rappresentanti di categoria giustificato come per il precedente articolo 3.

Articolo 5. — Comitati regionali.

Al primo comma vi è una semplificazione nell'indicazione dei componenti, rispetto al corrispondente articolo della legge n. 298 del 1974.

Articolo 6. — Componenti effettivi e supplenti.

Gli ultimi due commi comportano variazioni idonee per un migliore e più continuo funzionamento dei comitati.

Articolo 7. — Durata del mandato.

La durata del mandato è stata modificata in cinque anni; il periodo di tre anni inizialmente previsto non basta a concedere ai componenti dei comitati il tempo per portare avanti un lavoro coordinato e continuo.

Articolo 8. — Attribuzioni del Comitato centrale.

Al punto c) del primo comma è attribuito al Comitato centrale l'importante compito di esprimere pareri per la predisposizione del piano generale dei trasporti mentre al punto e) è attribuito l'altro compito di « imprimere un indirizzo unitario nell'attività che i Comitati regionali esercitano nelle materie di loro competenza ».

È stata inoltre prevista una norma di maggior rigore per il controllo in materia di contributo per l'Albo.

Articolo 9. — Attribuzioni dei Comitati provinciali.

Si è limitato il campo di competenza dei Comitati provinciali alla funzione di decisione delle domande presentate dalle imprese per l'iscrizione all'Albo; le funzioni istruttorie sono infatti ora attribuite alle regioni, e per delega alle province.

Articolo 10. — Attribuzioni dei Comitati regionali.

Risultano ampliate le funzioni dei Comitati regionali, soprattutto in relazione alla loro partecipazione alla formazione della programmazione regionale dei trasporti, esprimendo pareri e formulando proposte.

Articoli 11 e 12. — Deliberazioni del Comitato — Iscrizioni nell'Albo.

Nessuna novità rispetto ai corrispondenti articoli della legge n. 298 del 1974.

Articolo 13. — Requisiti e condizioni.

L'articolo è completamente nuovo rispetto a quello della legge precedente.

Recepisce in altre parole quanto previsto dalla Direttiva 74/561/CEE sull'accesso alla professione di autotrasportatore di cose su strada, facendo espresso riferimento alle tre condizioni fondamentali dalla stessa previste dell'onorabilità, dell'adeguata capacità finanziaria e della capacità professionale.

Articolo 14. — Prova dei requisiti e delle condizioni.

È un articolo del tutto nuovo, risultante, tra l'altro, dallo sdoppiamento dell'articolo 13 della precedente legge n. 298 del 1974 che accompagnava all'elencazione dei requisiti e condizioni, anche l'indicazione della prova documentale volta a dimostrarne il possesso.

L'articolo considerato verte ora solo su tale seconda parte, ed indica, partitamente, per i singoli requisiti previsti dall'articolo 13 precedente, la prova per la loro dimostrazione.

Disposizioni sostanzialmente innovative si ritrovano pertanto nelle norme volte a dover dimostrare la capacità finanziaria e soprattutto la capacità professionale. Per tale ultimo requisito è previsto il rilascio di un attestato; si indicano i modi per ottenerlo e gli organismi competenti a rilasciarlo.

Gli ultimi commi dell'articolo sono volti ad individuare specifici casi di esonero.

Articolo 15. — Equiparazione attestati.

In ossequio alla Direttiva 74/561/CEE citata, il primo comma prevede l'equiparazione ai fini della prova della capacità professionale degli attestati rilasciati da un altro Stato della CEE.

Il secondo comma è una norma transitoria avente come destinatarie le imprese individuali e collettive che esercitavano l'autotrasporto anteriormente al 1° gennaio 1975.

Articolo 16. — Riconoscimento titoli.

È l'applicazione in Italia della Direttiva 77/796/CEE sul riconoscimento reciproco tra gli Stati membri della CEE dei titoli e altri attestati di trasportatore di merci su strada.

Articolo 17 (ex articolo 14). — Iscrizione delle imprese estere.

Nessuna novità rispetto al corrispondente articolo 14.

Articolo 18 (ex articolo 15). — Fusioni e trasformazioni.

La dizione dell'articolo 15 della precedente legge era praticamente incomprensibile ed inapplicabile sul piano giuridico.

Sono state apportate le opportune variazioni.

Articolo 19 (ex articolo 16). — Abilitazioni per trasporti speciali.

Nessuna novità rispetto all'originario articolo 16.

Articolo 20 (ex articolo 17). — Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione.

L'articolo prevede un termine di scadenza per l'esame della documentazione, un termine per comunicare all'impresa la eventuale incompletezza della documentazione presentata ed infine un termine per la decisione sulla domanda di iscrizione.

Si contemperano le esigenze operative degli organi preposti al controllo con quelle degli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo.

Articolo 21 (ex articolo 18). — Variazioni.

Articolo 22 (ex articolo 19). — Sospensione dall'Albo.

Articolo 23 (ex articolo 20). — Cancellazione dall'Albo.

Articolo 24 (ex articolo 21). — Sanzioni disciplinari.

Articolo 25 (ex articolo 22). — Effetti delle condanne penali.

Articolo 26 (ex articolo 23). — Reiscrizione.

Le norme previste in tali articoli sono quelle che particolarmente incidono sulla

materiale gestione dell'Albo; tali articoli, rispetto ai precedenti della legge n. 298 del 1974 da modificare riportano tutti quei ritocchi suggeriti dall'esito della prima applicazione della legge citata e dagli inconvenienti riscontrati nella prima fase di gestione dell'Albo.

Articolo 27 (ex articolo 24). — Decisioni - Competenze.

Articolo 28 (ex articolo 25). — Ricorsi.

Articolo 29 (ex articolo 26). — Esercizio abusivo dell'autotrasporto.

Articolo 30 (ex articolo 27). — Omissione di comunicazione all'Albo.

Nessuna novità di rilievo.

L'ex articolo 28 della legge n. 298 del 1974 è stato soppresso; l'introduzione di procedure meccanizzate nella gestione dell'Albo, rende superflua la già prevista pubblicazione dell'Albo nazionale, oltretutto di difficile attuazione pratica dato l'ingente numero di imprese iscritte all'Albo (approssimativamente 180.000).

Articolo 31 (ex articolo 29). — Vigilanza.
Nessuna novità.

TITOLO II

DISCIPLINA

DEGLI AUTOTRASPORTI DI COSE

Articolo 32 (ex articolo 30). — Campo di applicazione.

Il primo comma, nel delimitare il campo di applicazione della disciplina dell'autotrasporto, riporta l'importante innovazione di considerare soggetti alla disciplina stessa solo i trasporti effettuati con autoveicoli aventi un peso complessivo superiore a 35 quintali. E ciò anche in ossequio alla Direttiva 74/561/CEE sull'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada che parla di un limite di 60 quintali di peso complessivo, eventualmen-

te riducibili da parte dei singoli Stati membri.

Per l'Italia si dovrebbe attestare ai 35 quintali.

Il secondo comma è stato ovviamente modificato in rapporto a tale innovazione; sono stati eliminati tutti i casi di esonero per veicoli con peso complessivo inferiore ai 35 quintali.

Le innovazioni riguardano peraltro:

il punto *d*): esonero per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose esclusivamente nell'ambito delle aree portuali e aeroportuali.

il punto *h*): esonero per particolari trasporti di imbarcazioni, cavalli, attrezzi da pesca e da caccia.

Articolo 33. — Criteri generali.

È la maggiore innovazione della nuova legge.

Non si parla più di licenza o autorizzazione per un tonnellaggio di portata utile da assegnare all'impresa, ma di licenze ed autorizzazioni da rilasciare per singole unità di trasporto, intendendo come tali sia un autoveicolo isolato che un complesso di veicoli di cui uno a motore.

È prevista espressamente la necessità del titolo (licenza o autorizzazione) per ottenere il rilascio della carta di circolazione di un'unità di trasporto da adibire al trasporto di cose, sia in conto proprio che per conto di terzi.

Il titolare di una licenza o autorizzazione per un complesso di veicoli può immatricolare ulteriori rimorchi o semirimorchi dei quali si dichiara proprietario.

TRASPORTI IN CONTO PROPRIO.

Articolo 34 (ex articolo 31). — Definizione.

Le modifiche introdotte si ritrovano tutte e due al punto *a*).

Viene previsto che il trasporto in conto proprio può essere effettuato anche con veicoli presi in locazione con facoltà di compera (*leasing*).

Lo sviluppo del *leasing* nella pratica commerciale ha suggerito tale innovazione.

Viene precisato che i preposti alla guida, oltre che lavoratori dipendenti, possono essere i collaboratori familiari come individuati dalla legge 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 35 (ex articolo 32). — Licenze.

Occorre licenza solo per esercitare l'attività di autotrasporto di cose in conto proprio con veicoli di peso complessivo superiore a 35 quintali; ai sensi dell'articolo 32 precedente i veicoli di peso complessivo inferiore sono fuori dal campo della disciplina dell'autotrasporto.

La licenza si ottiene su presentazione di domanda per i veicoli il cui peso complessivo è tra i 35 e i 115 quintali.

Per ottenere licenze per veicoli di peso complessivo superiore a 115 quintali occorre una particolare documentazione e l'esame della domanda da parte della Commissione per le licenze.

Trattandosi di licenze per singoli veicoli, e non più di licenze globali per portata utile assegnata alle imprese, viene soppresso l'elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio.

Articolo 36 (ex articolo 33). — Commissione per le licenze.

Nessuna novità di rilievo.

Articolo 37 (ex articolo 34). — Esame e parere della Commissione.

Nessuna novità di rilievo.

L'articolo 35 della legge n. 298 del 1974 è stato soppresso, essendosi dimostrato di impossibile attuazione. Sulla licenza sarà indicata, come per il passato, l'attività del titolare della licenza.

Articolo 38 (ex articolo 36). — Revoca delle licenze.

È stato soppresso il terzo comma nel quale vi era la previsione di una verifica quinquennale delle licenze: rimane peral-

tro la facoltà di revoca in ogni momento delle licenze stesse.

L'articolo 37 della legge n. 298 del 1974 è stato soppresso.

Nel successivo articolo 45 è previsto, infatti, che tutti i provvedimenti emanati dagli uffici provinciali MCTC per licenze e autorizzazioni sono definitivi e quindi non soggetti a ricorsi gerarchici.

L'articolo 38 della legge n. 298 del 1974 è stato soppresso, anche perché divenuto pleonastico in presenza della previsione del ritorno a licenze per singoli veicoli e non più a licenze globali per più veicoli, con il rilascio di un solo documento di licenza.

Articolo 39 (ex articolo 39). — Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate.

L'articolo è rimasto sostanzialmente immutato. La sua previsione però può riferirsi solo agli autoveicoli con peso complessivo superiore a 35 quintali, in quanto, quelli con peso inferiore sono fuori dalla disciplina dell'autotrasporto.

TRASPORTO PER CONTO TERZI.

Articolo 40 (ex articolo 40). — Definizione.

Nessuna novità.

Articolo 41 (ex articolo 41). — Autorizzazioni.

È l'articolo che comporta le innovazioni più sostanziali, prima fra tutte ovviamente quella correlata con gli articoli 1, 32 e 34 precedenti, e cioè che l'imprenditore che esercita l'autotrasporto di cose per conto terzi deve essere iscritto all'albo e deve aver ottenuto apposita autorizzazione per un'unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali.

Occorre porre l'accento poi sull'altra innovazione che riguarda la prescrizione per l'imprenditore della disponibilità del solo veicolo a motore, disponibilità da riconoscersi anche in caso di proprietà

usufrutto o acquisto del veicolo con patto di riservato dominio, oltre che nel caso di *leasing* (locazione con facoltà di compra).

L'innovazione è in correlazione con la norma del successivo articolo 44 che prevede l'introduzione del concetto di unità di trasporto anche nel caso di complessi di veicoli di cui uno a motore, e scaturisce inoltre dalle difficoltà incontrate nell'applicazione delle attuali disposizioni in materia di quote minime di libera proprietà che ogni azienda deve avere, disposizione di difficile applicazione e praticamente inattuata.

Di notevole rilievo è la disposizione del settimo comma che prescrive l'obbligo di comprovare di aver stipulato contratto di assicurazione per i danni alle cose da trasportare. In effetti una tale norma era riportata *sub* articolo 13 della legge n. 298 del 1974, quale condizione da dimostrare per l'iscrizione all'Albo; ora invece è collocata in tema di autorizzazioni e sanzionata, come si vedrà, ai sensi del comma terzo del successivo articolo 50.

I commi ottavo, nono e decimo non riproducono che le norme dell'ex articolo 41 della legge n. 298 del 1974 e con poche modifiche, salvo che ovviamente le nuove autorizzazioni contingentate da rilasciare debbono intendersi riferite ad autorizzazioni per singole unità di trasporto e non più per portata utile complessiva da assegnare all'impresa.

L'innovazione è in effetti nei successivi commi laddove, è prevista una distinzione delle autorizzazioni in due tipi in rapporto alla classe di appartenenza delle singole unità di trasporto e la possibilità di una sostituzione delle unità di trasporto nell'ambito della stessa classe e delle autorizzazioni tra le due classi previste.

Viene così praticamente a potersi soddisfare in un certo qual modo quella necessità di un immediato adeguamento del parco alle esigenze delle nuove tecniche costruttive e alle esigenze di mercato delle singole imprese, che la legge n. 298 del 1974 prevedeva di poter far conseguire agli imprenditori del settore con l'assegnazione di una portata globale non autorizzativa

Basti pensare alle norme della legge numero 313 del 1976 sui nuovi pesi dei veicoli industriali per considerare che nell'ambito di una portata complessiva l'impresa che voleva sostituire i propri veicoli con altri di maggior portata non poteva farlo che riducendo il numero dei veicoli in disponibilità.

Articolo 42 (ex articolo 42). — Servizio da piazza.

Nessuna modifica.

Articolo 43 (ex articolo 43). — Disciplina delle autorizzazioni.

L'articolo recepisce tutte quelle modifiche dettate dalla pratica applicazione della legge n. 298 del 1974 sia per quanto riguarda difficoltà di interpretazione delle norme in vigore sia per quanto riguarda esigenze particolari della categoria degli autotrasportatori o di settore di questa, quale per esempio il comparto cooperative.

Si evidenzia che i commi quarto e quinto sono stati previsti in dipendenza di disposizioni contenute nella richiamata direttiva 74/561/CEE sull'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, che come è noto deve essere attuata e recepita nella legislazione italiana.

Il settimo comma parla di società cooperative di trasporto anziché di società cooperative di produzione e lavoro, di servizio e di trasporto.

Sono di particolare importanza il penultimo e l'ultimo comma in quanto, sia pure con un rimando a successive norme di esecuzione, dettano i principi per una regolamentazione ed una definizione di alcuni casi controversi in tema di:

- a) sostituzione di autorizzazione;
- b) scioglimento di società di persone;
- c) scioglimento di società cooperative e di recesso di singoli soci da queste ultime.

Articolo 44. — Trainabilità.

È un articolo innovativo importante in quanto sostituisce al precedente principio

dell'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi solo con veicoli in disponibilità dell'impresa, quello della possibilità per l'autotrasportatore professionale titolare di autorizzazione per un complesso di veicoli di trainare anche rimorchi e semirimorchi di altri imprenditori, anche se muniti solo di licenza per l'autotrasporto di cose proprie.

Quella prevista nel secondo comma è una facoltà che occorre accordare ai titolari di autorizzazioni per complessi di veicoli, in quanto una direttiva CEE del 1975 ha liberalizzato dal contingentamento i trasporti di cose fra i paesi membri della CEE utilizzati in servizio combinato strada-rotai.

Articolo 45. — Definitività.

Nella legge n. 298 del 1974 era prevista la possibilità di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti degli uffici provinciali MCTC di diniego o revoca di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio, mentre nulla era dettato per i provvedimenti degli stessi uffici, di diniego o revoca di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto di terzi, ingenerando dubbi e perplessità interpretative.

La presente norma prevede indifferentemente per le licenze e le autorizzazioni la definitività dei relativi provvedimenti.

Articolo 46 (ex articolo 44). — Trasporti internazionali.

Nessuna modifica.

Articolo 47. — Uffici di controllo ai valichi di frontiera.

È una norma che si commenta da sola; i luoghi ideali per compiere i più efficaci controlli sono i valichi di frontiera. In tal modo potranno diminuire anche le infrazioni che, purtroppo numerose, sono compiute da vettori stranieri sul territorio nazionale.

Articolo 48 (ex articolo 45). — Contrassegno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolo 49 (ex articolo 46). — Trasporti abusivi.

I suddetti articoli non presentano alcuna modifica rispetto ai corrispondenti della legge n. 298 del 1974.

Articolo 50 (ex articolo 47). — Infrazioni.

La novità è costituita dal disposto del terzo comma, in conseguenza dell'obbligo dell'assicurazione per i danni alle cose da trasportare di cui al settimo comma del precedente articolo 41.

Articolo 51 (ex articolo 48). — Decadenza delle licenze.

È sostanzialmente immutato rispetto all'articolo 48 della legge n. 298 del 1974, salvo che la previsione attuale si riferisce alla decadenza di licenze rilasciate per singoli veicoli, anziché per portata utile complessiva assegnata con una unica licenza.

Articolo 52 (ex articolo 49). — Tassa di concessione.

Nessuna modifica.

TITOLO III

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Articoli da 53 a 66 (ex articoli da 50 a 65 con esclusione degli articoli 61

e 62 riguardanti soltanto norme transitorie da non riprodurre).

Le modifiche proposte riguardano una problematica non di carattere generale; ma di singole norme ed in particolare:

1) al penultimo comma dell'articolo 61 (ex articolo 58) circa la procedura per l'irrogazione di sanzioni amministrative si sostituisce, alle vecchie norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1228 del 29 dicembre 1969, la recente legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha dettato disposizioni generali in materia;

2) al primo comma dell'articolo 62 (ex articolo 59) è stato previsto tra le ipotesi di trasporti esenti dalla disciplina di una tariffazione obbligatoria quei trasporti effettuati fino a 50 chilometri dai centri abitati, anziché solo quelli svolgentisi nell'ambito di questi ultimi, perché oltretutto difficilmente controllabili. Gli altri articoli riproducono le corrispondenti norme della legge n. 298 del 1974.

Articolo 67 (ex articolo 66). — Regolamento di esecuzione.

L'articolo affida ad un apposito regolamento sia l'esecuzione delle disposizioni contenute nel provvedimento legislativo, sia il coordinamento delle nuove norme con quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 32 del 1976, n. 783 del 1977 e n. 56 del 1978 concernenti norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ACCESSO ALLA PROFESSIONE E ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI

ART. 1.

(Istituzione dell'albo).

Presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di « Albo nazionale delle imprese individuali e collettive che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi con autoveicoli aventi peso complessivo superiore a 35 quintali.

Gli albi sono pubblici.

ART. 2.

(Costituzione dei comitati).

Sono costituiti:

a) presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comitato centrale per l'albo;

b) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali per l'albo;

c) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione già sede di Direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.

Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per quanto riguarda le funzioni istruttorie relative alla tenuta dell'Albo provinciale, resta fermo quanto disposto dall'articolo 96, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il regolamento di esecuzione determina le rispettive sfere di attività dei comitati provinciali, degli uffici di segreteria e degli enti di cui all'articolo 96, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 3.

(Comitato centrale).

Il comitato centrale è composto:

a) da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere con la funzione di presidente;

b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

c) da quattro rappresentanti delle regioni. Le modalità per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;

d) da quattordici rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, compresi i rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

I rappresentanti del movimento cooperativo non possono comunque essere superiori al numero di tre.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti. Le nomine avvengono su designazione:

- 1) del Consiglio di Presidenza, per il componente di cui alla lettera *a*);
- 2) dei rispettivi Ministri, per i componenti di cui alla lettera *b*);
- 3) delle rispettive associazioni nazionali, per i componenti di cui alla lettera *d*).

Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti tre sono scelti fra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'altro fra i funzionari in servizio presso la Direzione generale della programmazione, organizzazione e coordinamento.

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera *d*) del presente articolo e alla lettera *e*) del successivo articolo 4.

Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì i criteri in base ai quali le designazioni di cui al comma precedente siano effettuate in proporzione dell'accertato grado di rappresentatività di ciascuna associazione nazionale, assicurando in ogni modo la presenza di almeno un rappresentante delle associazioni ritenute in possesso dei requisiti.

Il Comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera *d*).

I componenti del Comitato centrale durano in carica cinque anni e quelli di cui alla lettera *d*) possono essere confermati per una sola volta.

ART. 4.

(Comitati provinciali).

Ogni comitato provinciale è composto:

- a*) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato con funzioni di presidente;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;

e) da nove rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3, di cui due in rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

f) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

g) da un esperto individuato tra gli operatori industriali o commerciali in attività nel settore dei veicoli per trasporto merci.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e durano in carica cinque anni; quelli di cui alla lettera e) possono essere confermati per una sola volta.

Le nomine avvengono su designazione:

1) del Prefetto per il componente di cui alla lettera c);

2) dell'Intendente di finanza per il componente di cui alla lettera d);

3) delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera e);

4) della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera f);

5) della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il componente di cui alla lettera g).

Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera e).

ART. 5.

(Comitati regionali).

Ogni Comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede e dai due vicepresidenti dei Comitati provinciali.

Il Comitato regionale elegge un vicepresidente scelto tra i vicepresidenti dei Comitati provinciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

ART. 6.

(Componenti effettivi e supplenti).

Nel Comitato centrale e nei Comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.

Per il componente di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) degli articoli 3 e 4, i componenti dei Comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del quinquennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 4.

In caso di assenza del Presidente effettivo e di quello supplente, i Comitati sono presieduti da uno dei vicepresidenti.

ART. 7.

(Durata del mandato).

I componenti del Comitato centrale e dei Comitati provinciali, scaduto il quin-

quennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine.

ART. 8.

(Attribuzione del Comitato centrale).

Il Comitato centrale per l'Albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi avvalendosi del Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) proporre al Ministero dei trasporti la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 19;

c) esprimere pareri, sentiti i Comitati regionali, per la predisposizione del piano generale dei trasporti;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;

e) imprimere un indirizzo unitario all'attività che i Comitati regionali esercitano nelle materie di loro competenza;

f) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati provinciali;

g) proporre al Ministero dei trasporti l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 64, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'Albo stesso. A tal fine entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero dei trasporti presenta al Comitato centrale il consuntivo delle spese sostenute per la gestione dell'Albo per l'anno precedente, e una previsione di spesa per l'anno cui si riferisce il contributo;

h) esprimere, su richiesta del Ministero dei trasporti o di altre amministrazioni statali o di enti territoriali pareri sui provvedimenti amministrativi e su ogni altra questione di carattere generale concernente l'autotrasporto di cose.

ART. 9.

(Attribuzioni dei Comitati provinciali).

I Comitati provinciali per l'Albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) decidere sulle domande presentate dalle imprese per ottenere l'iscrizione all'Albo e istruite dalle regioni o dalle province delegate;

b) fornire al Centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - tutti gli elementi necessari per la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli iscritti della provincia nell'Albo e comunicare al Centro suddetto tutte le variazioni successivamente intervenute;

c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'Albo;

d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;

f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal Comitato centrale.

ART. 10.

(Attribuzioni dei Comitati regionali).

I Comitati regionali hanno il compito di coordinare l'attività dei Comitati provinciali e di esprimere parere, quando ne siano richiesti dalla regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché, quando ne siano richiesti dal Comitato centrale dell'Albo o dal Ministero dei trasporti, in merito a questioni o problemi di carattere regionale.

I Comitati regionali, sentiti i Comitati provinciali, partecipano alla formazione della programmazione regionale dei trasporti esprimendo pareri e formulando proposte.

ART. 11.

(Deliberazioni dei comitati).

Per la validità delle deliberazioni del Comitato centrale, dei Comitati provinciali e dei Comitati regionali è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza con voto palese.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 12.

(Iscrizione nell'Albo).

Le imprese individuali e collettive che intendono iscriversi all'Albo devono farne domanda al Comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli Comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'Albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il Comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo.

ART. 13.

(Requisiti e condizioni).

I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana, per i titolari di imprese individuali, per i soci

di società in nome collettivo, per i soci accomandatari di società in accomandita e, per gli amministratori di ogni altro tipo di società, salvo per le imprese estere di cui al successivo articolo 17;

2) aver presentato denuncia di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aver ottenuto la iscrizione provvisoria nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane; per le sole imprese collettive essere iscritte nel registro delle imprese presso il Tribunale competente;

3) possedere onorabilità;

4) avere adeguata capacità finanziaria, consistente nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'avviamento o la buona gestione dell'azienda;

5) possedere la capacità professionale.

ART. 14.

(Prova dei requisiti e delle condizioni).

Il requisito di cui al n. 1 del precedente articolo 13 può formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

Il requisito della onorabilità deve intendersi soddisfatto ove il richiedente la iscrizione nell'Albo:

a) non abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell'articolo 178 e seguenti del codice penale. Per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione nell'albo viene effettuata con riserva;

b) non sia sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni;

c) non abbia in corso procedura di fallimento, né sia stato sottoposto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'articolo 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti:

1) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, ove questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un istitore o un direttore, anche da questi ultimi;

2) quando si tratti di società dalla persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva.

I medesimi requisiti e condizioni devono essere posseduti anche da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Ai fini della prova della capacità finanziaria occorre essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.

Il requisito della capacità professionale, che deve essere posseduto dalla persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva, consiste nel possesso di buone cognizioni, accertate dal Ministero dei trasporti o dagli organismi a tal fine designati dal predetto Ministero, nelle materie che figurano nell'elenco riportato nell'allegato alla presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono definiti ed approvati i programmi per ciascuna delle materie di cui al comma precedente. I programmi saranno formulati in maniera proporzionata al grado di istruzione corrispondente al livello finale degli studi scolastici obbligatori.

Le cognizioni di cui ai precedenti commi si acquisiscono frequentando appositi corsi o effettuando un'esperienza pratica in un'azienda di trasporti ovvero mediante entrambi i sistemi.

Il Ministero dei trasporti o gli organismi di cui al sesto comma, che accertano il possesso delle condizioni richieste dai commi precedenti, rilasciano un attestato come prova della capacità professionale, precisando ai fini di cui al successivo articolo 15 se essa è stata conseguita in base ad esame ovvero su una esperienza pratica di tre anni.

Il primo accertamento della capacità professionale prevista dal presente articolo deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono esonerati dall'accertamento del requisito della capacità professionale i titolari di uno dei diplomi di istruzione di secondo grado determinati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello della pubblica istruzione, comprovanti una buona conoscenza delle materie indicate nell'allegato.

I requisiti di cui ai nn. 4 e 5 del precedente articolo 13 non sono richiesti per le imprese individuali e collettive che esercitano l'attività di trasportatore di cose su strada esclusivamente con autoveicoli di peso complessivo superiore a 35 quintali e fino a 60 quintali e per quelle che effettuano esclusivamente trasporti nazionali con autoveicoli isolati, privi della facoltà di trainare rimorchi, adibiti al trasporto esclusivo di terra, di materiali inerti, di materiali sfusi comunque attinenti a lavori di cantieri edili o per opere pubbliche ovvero attinenti a lavorazioni agricole, nonché al trasporto di prodotti dell'agricoltura alla rinfusa.

Per dette imprese deve essere specificato nell'Albo e nei certificati di iscrizione ad esse rilasciati, che le imprese me-

desime esercitano attività di trasporto di cose su strada esclusivamente alle condizioni per le quali sono esonerate dal possesso dei requisiti suindicati.

Analogo esonero può essere accordato con decreto del Ministro dei trasporti, previa consultazione della Commissione CEE, in altri casi previsti dall'articolo 2 paragrafo II della direttiva 74/561/CEE.

ART. 15.

(Equiparazione attestati).

Costituiscono prova sufficiente della capacità professionale, e sono pertanto equiparati a quelli rilasciati nel territorio nazionale, gli attestati di cui all'articolo 3, paragrafo quarto, secondo comma della Direttiva n. 74/561/CEE, rilasciati da uno Stato membro della Comunità economica europea, ove si basino su un esame superato dal richiedente o su una esperienza pratica di tre anni.

Per quanto riguarda le imprese individuali e collettive che sono state autorizzate in uno Stato membro, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una regolamentazione nazionale ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada, costituisce prova sufficiente di capacità professionale l'attestato dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in uno Stato membro per un periodo di tre anni purché tale attività non sia cessata da più di cinque anni dalla data di presentazione dell'attestato.

ART. 16.

(Riconoscimento titoli).

Subordinatamente all'avvenuta comunicazione, da parte degli Stati membri della Comunità economica europea, delle disposizioni relative alle autorità e agli organismi competenti per il rilascio ai propri cittadini dei documenti corrispondenti a quelli di cui all'articolo 14 nonché allo attestato di cui all'articolo 15, il Ministero dei trasporti adotta i provvedimenti de-

claratori del riconoscimento dei titoli rilasciati dalle suddette autorità ed organismi alle condizioni di reciprocità contemplate dalla Direttiva n. 77/796/CEE per favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento dei trasportatori professionali di merci su strada.

Allo stesso fine il Ministero dei trasporti comunica agli Stati membri della Comunità economica europea le autorità e gli altri organismi competenti in Italia per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci su strada contemplati dalla presente legge.

ART. 17.

(Iscrizione delle imprese estere).

Le imprese individuali e collettive di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'Albo; le imprese individuali e collettive degli altri Stati possono essere iscritte all'Albo se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

ART. 18.

(Fusioni e trasformazioni).

Le imprese collettive risultanti dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'Albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte, sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14, anche nei riguardi nelle nuove imprese.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti di imprese individuali già iscritte nell'Albo e che si costituiscano in imprese collettive.

ART. 19.

(Abilitazione per trasporti speciali).

Il Ministero dei trasporti, determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'Albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti

speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria o definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova — nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti — di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I Comitati provinciali dell'Albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 30.000.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'Albo provinciale.

ART. 20.

(Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione).

Gli enti preposti alla verifica della documentazione devono — nel termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione — esaminarne la completezza.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o lacunosa deve essere fatta comunicazione all'azienda interessata, in unica soluzione, sempre entro il predetto termine di venti giorni.

I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di sessanta giorni

dalla presentazione della domanda di iscrizione o di abilitazione, ovvero nel termine di quaranta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta ai sensi del comma precedente, con provvedimento motivato che è notificato all'interessato.

ART. 21.

(Variazioni).

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.

Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere notificata all'impresa a cui essa si riferisce.

ART. 22.

(Sospensione dall'albo).

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento non ancora passata in giudicato;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 65 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata, salvo quanto previsto dal successivo articolo 23, n. 7.

Nell'ipotesi in cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a tre anni.

ART. 23.

(Cancellazione dall'albo).

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata da oltre sei mesi senza che sia stata richiesta la sospensione della iscrizione ai sensi del precedente articolo 22;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 22 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;

6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per l'iscrizione all'albo previsti dall'articolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 44;

7) quando trascorsi i tre mesi della notifica del provvedimento di sospensione di cui al numero 3 del primo comma dell'articolo 22, l'impresa non abbia effettuato il versamento del contributo di cui all'articolo 65 della presente legge.

ART. 24.

(Sanzioni disciplinari).

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

3) quando siano state a loro carico accertate reiterate violazioni delle clausole dei contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 19;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione connessi con l'esercizio dell'attività di autotrasporto;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 21.

Nelle fattispecie previste nel precedente comma coi numeri 1, 2, 3, 4 e 5 la sanzione disciplinare potrà essere applicata solo dopo che sia stata inflitta con provvedimento definitivo la sanzione amministrativa o penale prevista dalle relative disposizioni di legge da parte dei competenti organi, i quali devono comunicare i provvedimenti adottati al comitato provinciale per l'albo competente.

Nell'ipotesi di cui al n. 6 il comitato provinciale, una volta divenuto definitivo il provvedimento disciplinare adottato, comunica lo stesso all'autorità competente per territorio per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al seguente articolo 30.

Le imprese incorrono inoltre in sanzioni disciplinari quando siano state applicate, nei loro confronti, le sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 51 della presente legge.

Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da uno a sei mesi per casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni o nel caso di esercizio di attività di autotrasporto nel

periodo di sospensione dall'albo ovvero quando siano intervenute condanne definitive ai sensi degli articoli 29 e 50 della presente legge.

ART. 25.

(Effetti delle condanne penali).

Le condanne di cui al secondo comma del precedente articolo 14 comportano:

1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudizio la sentenza, il socio o i soci condannati; tale obbligo sussiste anche per le altre società nei confronti degli amministratori e per le società in accomandita nei confronti dei soci accomandatari;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.

ART. 26.

(Reiscrizioni).

Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 23, n. 6, possono ottenere la reiscrizione purché riacquistino i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 24 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data della radiazione.

Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 23, n. 5), e 25 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, de-

gli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

ART. 27.

(Decisioni - Competenze).

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonizione sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati all'iscritto e annotati nell'albo.

ART. 28.

(Ricorsi).

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 29.

(Esercizio abusivo dell'autotrasporto).

Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo o esegue i trasporti speciali di cui all'articolo 19 senza essere in possesso della speciale abilitazione ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.

ART. 30.

(Omissione di comunicazione all'albo).

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori della società o l'istitutore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 21 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 120.000 disposta dal Prefetto competente secondo le norme della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ART. 31.

(Vigilanza).

La vigilanza sull'albo è esercita dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

TITOLO II

DISCIPLINA

DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE

ART. 32.

(Campo di applicazione).

Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con gli autoveicoli elencati nell'articolo 26 del testo unico

delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, aventi un peso complessivo superiore a 35 quintali.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

b) gli autoveicoli di proprietà, in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o locati con facoltà di compera dell'Amministrazione dello Stato, comprese le Aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;

d) gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose esclusivamente nell'ambito delle aree portuali ed aeroportuali;

e) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le auto-pompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli ad uso speciale;

f) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

g) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

h) i veicoli a motore di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali, trainanti apposito rimorchio, adibiti al trasporto, per uso esclusivo del proprietario, di imbarcazioni, cavalli, attrezzi da pesca e da caccia, qualora il complesso superi il peso complessivo a pieno carico di 35 quintali.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministero dei trasporti - d'intesa con quello delle finanze - è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

ART. 33.

(Criteri generali).

Le licenze e le autorizzazioni di cui ai successivi articoli 35 e 41 vengono rilasciate per singole unità di trasporto.

Costituisce unità di trasporto l'autoveicolo isolato o un complesso di veicoli di cui uno a motore.

Non può essere rilasciata la carta di circolazione di un autoveicolo destinato al trasporto di cose sia in conto proprio sia in conto terzi, ove il richiedente non abbia conseguito il relativo titolo.

I titolari di licenze o autorizzazioni rilasciate per un complesso di veicoli possono immatricolare ulteriori rimorchi o semirimorchi, dei quali si dichiarino proprietari, purché abbiano già una licenza o autorizzazione per un complesso di veicoli.

CAPO I.

TRASPORTI IN CONTO PROPRIO.

ART. 34.

(Definizione).

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche, ovvero da imprese individuali o societarie,

ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, ovvero di imprese individuali o societarie che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti, ovvero collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, imprese, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, imprese, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

ART. 35.

(Licenze).

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio con veicoli di peso complessivo superiore a 35 quintali è subordinato ad apposita licenza rilasciata, mediante annotazione sulla carta di circolazione, dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e trasporti in concessione, con l'indicazione dell'attività dalla quale scaturisce la necessità di trasporto del titolare.

La licenza alle persone fisiche, imprese ed enti di cui al primo comma del precedente articolo, è rilasciata per ciascuna unità di trasporto, di peso complessivo a pieno carico fino a 115 quintali su presentazione di domanda.

Il rilascio di licenza per ciascuna unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico oltre 115 quintali, avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 36.

Nella domanda per ottenere la licenza per le unità di trasporto di peso complessivo fino a 115 quintali, occorre precisare le esigenze di trasporto del richiedente, mentre in quella per ottenere la licenza per le unità di trasporto oltre 115 quintali è necessario che il richiedente compri, mediante la documentazione che verrà indicata nel regolamento di esecuzione, che le proprie esigenze e l'attività svolta giustificano l'impiego dell'unità di trasporto del tipo e del peso complessivo indicata nella domanda stessa.

La licenza deve essere concessa entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

ART. 36.

(Commissione per le licenze).

Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della mo-

torizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) dal funzionario preposto all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;

b) da un funzionario della prefettura;

c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;

e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera e) dell'articolo 4;

f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti.

Le designazioni spettano:

1) al prefetto per il componente di cui alla lettera b);

2) alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative del settore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);

3) al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);

4) al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e);

5) al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).

I componenti la commissione durano in carica cinque anni e quelli di cui alle lettere e) ed f) possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il quinquennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto

alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario a completamento del quinquennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.

ART. 37.

(Esame e parere della commissione).

La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del quarto comma dell'articolo 35.

Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 38.

(Revoca delle licenze).

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 36, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 35 o quella del quarto comma dello stesso articolo.

ART. 39.

(Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate).

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui all'articolo 35, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 34.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia

prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro dei trasporti — d'intesa con gli altri dicasteri interessati — può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.

CAPO III.

TRASPORTI PER CONTO DI TERZI.

ART. 40.

(Definizione).

È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

ART. 41.

(Autorizzazioni).

Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e abbia ottenuto apposita autorizzazione per ciascuna unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali.

Il regolamento di esecuzione stabilirà la documentazione idonea a comprovare la iscrizione all'Albo.

L'autorizzazione è accordata alle imprese individuali e societarie, con l'indicazione del peso complessivo a pieno carico di ciascuna unità di trasporto e vale per l'esecuzione dei trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente è prescritta la disponibilità del solo veicolo a motore.

È nella disponibilità dell'impresa il veicolo non sottoposto a pignoramento o sequestro, in proprietà, in usufrutto od acquistato con patto di riservato dominio,

ovvero preso in locazione con facoltà di compera, previo assenso del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali MCTC alle imprese che abbiano la sede unica ovvero principale o secondaria nel territorio di competenza degli uffici stessi.

Entro novanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni le imprese che abbiano ottenuto autorizzazioni per unità di trasporto oltre i 35 quintali di peso complessivo a pieno carico devono comprovare di aver stipulato contratto di assicurazione per i danni alle cose da trasportare di cui all'articolo 1693 del codice civile, secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di esecuzione.

Il Ministro dei trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato con particolare riguardo all'andamento del prodotto nazionale lordo, della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina, ogni volta che ne venga accertata la necessità e comunque almeno una volta all'anno, con proprio decreto, per ciascuna provincia, sentito il Comitato centrale per l'Albo e la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta, i contingenti delle nuove autorizzazioni da rilasciare e provvede, altresì, a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni stesse.

Il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale per l'Albo, può, con propri decreti, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni, anche con contingentamento e fissando i relativi criteri di priorità, con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, al peso complessivo, alle caratteristiche, alla trasferibilità ed all'impiego dell'autoveicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale anche stagionale.

Il regolamento d'esecuzione stabilirà i tempi e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni sulla base dei contingenti di cui al precedente comma ottavo, le autorizzazioni stesse sono distinte nei seguenti due tipi in relazione alla classe di appartenenza delle unità di trasporto cui vengono riferiti:

tipo A — per autoveicoli fino a 240 quintali di peso complessivo a pieno carico;

tipo B — per complesso di veicoli, di cui uno a motore, oltre i 240 quintali di peso a pieno carico.

Nell'ambito delle classi di peso complessivo a pieno carico sopra indicate, è consentita la sostituzione delle autorizzazioni relative ad una unità di trasporto con altre relative ad unità di trasporto della medesima classe.

È parimenti consentita la sostituzione di due autorizzazioni di tipo A con una di tipo B e viceversa.

Il Ministro dei trasporti può, con proprio decreto, sentito il Comitato centrale per l'Albo, modificare il valore delle classi delle autorizzazioni e degli eventuali limiti a cui esse siano soggette e di cui deve essere fatta menzione nell'apposito documento autorizzativo che deve accompagnare il trasporto.

ART. 42.

(Servizi di piazza).

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui im-

presa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli auto-trasportatori di cose per conto di terzi.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassmetro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.

ART. 43.

(Disciplina delle autorizzazioni).

Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi, nonché quando sono venute meno le condizioni in base alle quali sono state rilasciate.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

In caso di incapacità fisica o giuridica dell'imprenditore individuale che esercita direttamente l'attività di trasportatore, ovvero della persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva, l'Ufficio provinciale MCTC competente può autorizzare altra persona fisica che sia in possesso dei

requisiti di cui ai nn. 3 e 5 dell'articolo 13 a proseguire l'attività dell'azienda in via provvisoria durante un periodo massimo di un anno, prorogabile di sei mesi al massimo in casi particolari debitamente giustificati.

Nel caso previsto dal comma precedente, l'Ufficio provinciale MCTC può, altresì, eccezionalmente — in casi particolari — autorizzare a titolo definitivo il proseguimento dell'attività dell'azienda da parte di una persona che, pur non soddisfacente al requisito della capacità professionale, possiede tuttavia una esperienza pratica di almeno 3 anni nella gestione giornaliera dell'azienda stessa.

Alle imprese collettive risultanti dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle società originarie.

Alle società cooperative di trasporto ed alle società risultanti dalla concentrazione di più imprese individuali sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate, rispettivamente, ai lavoratori autonomi ed agli imprenditori individuali che ad esse si associano.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti i termini e le modalità per i casi di autorizzazione accordate alle imprese in sostituzione di quelle relative a veicoli venduti o radiati dal Pubblico registro automobilistico, in quello di scioglimento di società in accomandita semplice e in nome collettivo con anzianità di costituzione superiore a nove anni ed in possesso di autorizzazioni non acquisite in qualità di cessionarie di aziende, nonché in quello di scioglimento di società cooperative e di recesso dei singoli soci.

Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì i termini e le modalità per il ri-

lascio delle autorizzazioni nei casi di cui ai precedenti commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 44.

(Trainabilità).

I rimorchi ed i semirimorchi, in disponibilità di titolari di licenze o autorizzazioni a norma della presente legge, possono essere trainati dai veicoli a motore, facenti parte di un complesso, e muniti di autorizzazione, alle condizioni fissate nel regolamento di esecuzione.

I veicoli a motore, facenti parte di un complesso e muniti di autorizzazione a norma della presente legge, possono trainare rimorchi o semirimorchi immatricolati all'estero, utilizzati in trasporti combinati internazionali e purché agganciabili ai primi in linea tecnica.

ART. 45.

(Definitività).

Tutti i provvedimenti emanati dagli uffici provinciali MCTC relativi a licenze per trasporti di cose in conto proprio o autorizzazioni per trasporto di cose per conto di terzi sono definitivi.

ART. 46.

(Trasporti internazionali).

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso

anche degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

ART. 47.

(Uffici di controllo ai valichi di frontiera).

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle finanze, possono essere costituiti Uffici di controllo degli autotrasporti ai valichi di confine.

Gli uffici di cui al primo comma sono diretti di norma da un impiegato direttivo e sono posti alle dipendenze degli Uffici provinciali della MCTC nella cui giurisdizione territoriale hanno la loro rispettiva sede.

L'attività degli uffici di frontiera consiste nel controllo degli autotrasporti internazionali di persone e di cose sia se effettuati da ditte italiane che da ditte straniere.

La Direzione generale MCTC è autorizzata, per il funzionamento degli uffici di cui al presente articolo, ad utilizzare personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato oppure personale di enti pubblici operanti nel settore della motorizzazione, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni, comunque non comportanti alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, da approvarsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

Le modalità di attuazione del presente articolo vengono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

ART. 48.

(*Contrassegno*).

Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;

2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;

3) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.

ART. 49.

(*Trasporti abusivi*).

Fermo quanto previsto dall'articolo 29 della presente legge, chiunque affidi, disponga od esegua il trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione o senza l'abilitazione di cui al precedente articolo 19 oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nella autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.

Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante la esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo articolo 63, si procede al sequestro del veicolo.

ART. 50.

(*Altre infrazioni*).

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai do-

cumenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 48 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Le imprese che svolgono attività di trasporto contravvenendo alle disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 41, per quanto riguarda il contratto di assicurazione per i danni alle cose da trasportare di cui all'articolo 1693 del codice civile, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo si osservano le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ART. 51.

(Decadenza delle licenze).

Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 49 e al primo comma dell'articolo 50 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente dichiara la decadenza dalle singole licenze relative ai veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni e alla revoca della relativa carta di circolazione.

L'azienda già dichiarata decaduta da una licenza che persista nel comportamento che ha dato luogo al provvedimento di cui sopra, con reiterate e gravi infrazioni, può incorrere nella revoca di tutte le altre licenze possedute, con conseguente revoca delle relative carte di circolazione.

ART. 52.

(Tassa di concessione).

Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 35, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autoriz-

zazione di cui agli articoli 41 e 42, è dovuta la tassa di concessione prevista dalle vigenti disposizioni.

TITOLO III

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

ART. 53.

(Istituzione di un sistema di tariffe a forcella).

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.

I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.

Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.

ART. 54.

(Definizione delle tariffe a forcella).

Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.

L'apertura della forcella è fissata al 23 per cento del limite massimo della tariffa.

I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. È vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati ai di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

Le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in quelli degli autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico.

ART. 55.

(Criteri per la fissazione delle tariffe a forcella).

Ciascuna tariffa è calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base è determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacità di trasporto, nonché della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire una equa remunerazione.

Le tariffe possono essere differenziate secondo:

- 1) le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione;
- 2) le relazioni di traffico;
- 3) i termini di resa;
- 4) le differenti condizioni di tonnellaggio;
- 5) le categorie di merci.

Possono essere inoltre fissati condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo.

ART. 56.

(Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella).

Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le relative successive modifiche, sono

proposte dal comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al Ministro dei trasporti. Questi — sentite le regioni nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati che saranno individuate con apposito decreto ministeriale — sulla base delle direttive del CIP approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.

Se il Ministro rimanda con sue osservazioni le proposte tariffarie al comitato centrale per l'albo, questo gli sottopone nuove proposte modificate in conformità di dette osservazioni ovvero formula proprie controsservazioni confermando le proposte tariffarie già presentate. Ove il Ministro accetti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato, il decreto di approvazione delle proposte tariffarie è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento delle nuove proposte o delle controsservazioni; il Ministro, se non ritiene soddisfacenti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato centrale per lo albo, procede alla rettifica delle proposte presentate dal comitato stesso, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dal ricevimento delle controsservazioni o delle nuove proposte.

Il Ministro formula le osservazioni di cui al primo comma o procede alle rettifiche previste al secondo comma, qualora le tariffe, le condizioni di applicazione o le relative modifiche siano state determinate senza l'osservanza delle norme del presente titolo oppure qualora le rispettive determinazioni siano da rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.

Nelle tariffe pubblicate sono specificati i limiti massimi e minimi delle forcelle.

Il Ministro — di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma — può richiedere al comitato centrale per l'albo

eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il comitato centrale per l'albo — entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta — è tenuto a formulare in merito al Ministro proposte ed osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte del comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte o le osservazioni del comitato o non abbia ricevuto da questo risposta nel termine stabilito, il Ministro, sentite le rappresentanze di cui al primo comma, adotta i provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al terzo comma, ritiene più appropriati, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto al comitato per la formulazione di proposte od osservazioni.

I pareri e le proposte che, a norma del presente articolo, le regioni e le rappresentanze confederali di cui al primo comma sono tenute ad esprimere debbono essere resi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento delle richieste.

ART. 57.

(Momento di applicazione delle tariffe).

Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.

ART. 58.

(Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario).

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferio-

re del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 59 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.

ART. 59.

(Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi).

Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 67.

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

a) il primo viene rilasciato al mittente;

b) il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

c) il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

d) il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 67.

In caso di più trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata località di partenza e una determinata località di destinazione può essere prescritto dal Ministro dei trasporti l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.

ART. 60.

(Obbligo di informazioni e notizie).

Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonché gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari, ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonché di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.

ART. 61.

(Sanzioni).

Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 59. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

Il conducente del veicolo, che durante l'esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 59, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 59 destinato al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica

al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 24 della presente legge.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 59 e 60, il pretore può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 60. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 59 e 60 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 62.

(Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcilla).

Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate;

b) ai trasporti di merci effettuati fino a 50 chilometri dal limite dei centri

abitati di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma, lettera a) - del predetto testo unico;

d) ai trasporti sotto elencati:

1) trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

2) trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

3) trasporti postali;

4) trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

5) trasporti di rifiuti e immondizie;

6) trasporti di animali morti, per lo squartamento;

7) trasporti di api e avanotti;

8) trasporti funebri;

9) trasporti di oggetti e di opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali;

10) trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

11) traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

12) trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

13) trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 63.

(Prevenzione e accertamento delle infrazioni).

La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni previste nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Delle infrazioni accertate deve essere data notizia all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

Delle stesse infrazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

ART. 64.

(Contributo per l'iscrizione all'albo).

Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 65.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 36 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1554 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per lo anno 1981 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 66.

(Abrogazioni).

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

ART. 67.

(Regolamento di esecuzione).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale per l'Albo, si provvederà ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione della legge stessa, nonché per il coordinamento delle nuove norme, con quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, 16 settembre 1977, n. 783, e 9 gennaio 1978, n. 56.

ALLEGATO.

(Previsto nel sesto comma dell'articolo 14)

Le conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento della competenza professionale devono vertere almeno sulle materie riportate nel presente elenco. Queste ultime devono essere dettagliatamente specificate ed essere definite o approvate dalle autorità nazionali competenti. Esse devono risultare assimilabili da persone in possesso di un grado di istruzione corrispondente a livello di fine studi scolastici obbligatori.

A. — MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI.

1. *Diritto.*

Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

- sui contratti in genere;
- sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
- sulle società commerciali;
- sui libri di commercio;
- sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
- sul regime fiscale.

2. *Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda:*

- modi di pagamento e di finanziamento;
- calcolo dei prezzi di costo;
- regime dei prezzi e condizioni di trasporto;
- contabilità commerciale;
- assicurazioni;
- fatture;
- ausiliari di trasporto.

3. *Accesso al mercato:*

disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio;

documenti di trasporto.

4. *Norme ed esercizio tecnici:*

pesi e dimensioni dei veicoli;

scelta del veicolo;

collaudo ed immatricolazione;

norme per la manutenzione dei veicoli;

carico e scarico dei veicoli.

5. *Sicurezza stradale:*

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione;

sicurezza di circolazione;

prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.

B. — MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI:

materie elencate *sub A*;

disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri e fra la Comunità ed i paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;

pratiche e formalità doganali;

principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.